

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 179

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

NICOLA PUTIGNANO

per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659
(violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

il 22 giugno 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 22 giugno 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Vertical text or artifacts along the left edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE Ordinario di Milano

N. 8655/92 R.G.

Milano, 15.6.1993

AL

SIGNOR PRESIDENTE DEL

SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano nei confronti del Senatore Nicola PUTIGNANO, nato a Noci il giorno 1.1.1947.

1) Premessa.

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92 ed in altri connessi e collegati é emersa una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libertà degli incanti, violazioni della disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica Amministrazione e contro il patrimonio, riguardanti il pagamento di somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici e riferibili alla gestione di enti e/o aziende pubbliche e di società con capitale controllato da enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche.

E' stato in particolare accertato che, nell'area milanese, in tutti i settori sottoposti ad indagine la gestione di numerosi enti pubblici e di società a partecipazione pubblica (P.A.T., I.P.A.B., M.M., A.T.M., S.E.A., A.E.M., A.M.S.A.) era caratterizzata dalla percezione di ingenti somme di denaro al fine di manipolare le gare attraverso le quali venivano assegnati i lavori, alleggerire i controlli sulla loro esecuzione,

prevenire intralci nella loro gestione, evitare gravosi ritardi nei pagamenti da parte degli enti. Tali somme solo in parte - e non sempre - venivano trattenute da coloro che le avevano richieste o comunque ricevute, più spesso venivano a loro volta versate ad esponenti politici i quali, ricoprissero o meno cariche pubbliche, avevano o avrebbero successivamente svolto quanto meno una funzione di garanzia (direttamente ovvero attraverso la loro influenza su chi le cariche pubbliche ricopriva) in ordine alla vincita della gara, alla favorevole gestione del contratto, alla tempestività dei pagamenti e così via.

Nel prosieguo delle indagini sono via via emersi reati connessi, non più circoscritti alla sola area milanese, bensì riferibili ad appalti pubblici (e più in generale a rapporti con la pubblica Amministrazione) intervenuti nella Regione Lombardia e non solo. Così questo Ufficio si è dovuto occupare delle illicite commesse in tema di discariche, di ospedali, di appalti delle Ferrovie Nord Milano ed altro, con riferimento a situazioni od enti di livello regionale.

Si è altresì potuto constatare che fenomeni analoghi a quelli verificatisi nel comune di Milano coinvolgevano enti omologhi di altre città (ad esempio ACEA, ATAC e ACOTRAL in Roma) e che lo stesso metodo di aggiudicazione e gestione degli appalti veniva applicato a contrattazioni

riguardanti i lavori sulle strade nazionali e sulle autostrade, la vendita di immobili ad enti pubblici, la costruzione di istituti penitenziari, i lavori e le forniture per centrali ENEL, per impianti ASST, ecc. (le citazioni sono a titolo di esempio), interessando l'intero territorio nazionale.

Di tali risultanze si é dato conto nelle richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei Deputati Renato ALTISSIMO, Luigi BARUFFI, Giancarlo BORRA, Antonio CARIGLIA, Giovanni CERVETTI, Benedetto CRAXI, Cesare CURSI, Paris DELL'UNTO, Antonio DEL PENNINO, Gianni DE MICHELIS, Agostino MARIANETTI, Renato MASSARI, Elio MENSURATI, Gabriele MORI, Sergio MORONI, Paolo PILLITTERI, Pierluigi POLVERARI, Raffaele ROTIROTI, Italice SANTORO, Giorgio SANTUZ, Vittorio SBARDELLA, Bruno TABACCI, Carlo TOGNOLI e dei Senatori Franco BONFERRONI, Severino CITARISTI, Francesco FORTE, Giorgio GANGI, Cesare GOLFARI, Ezio LEONARDI, Giorgio MOSCHETTI, Angelo PICANO, Franco REVIGLIO DELLA VENERIA e Giuseppe RESTA il cui testo si allega in copia.

Nell'ambito delle indagini sono anche emersi fatti relativi ad illeciti versamenti di somme riguardanti anche il Sen. PUTIGNANO per i quali viene formulata la presente richiesta di autorizzazione a procedere.

2) I fatti ascritti al Sen. PUTIGNANO.

Giovanni CHERUBINI, manager del gruppo OLIVETTI, interrogato in data 17.5.1993 ha riferito:

<<Tra il 1991 ed il 1992... fui richiesto dall'allora responsabile OCS Dr. SCOTTI di prendere in esame una situazione che appariva connessa con l'approvanda legge sui registratori di cassa per gli ambulanti.

Lo SCOTTI mi disse di avere ricevuto insistenti telefonate da tale SENATORE PUTIGNANO DEL P.S.I., il quale, in connessione con il citato provvedimento legislativo, faceva capire che appariva necessario un intervento finanziario da parte di OLIVETTI.

Il PUTIGNANO, tra l'altro, insisteva con veemenza affermando di vantare addirittura dei crediti - naturalmente inesistenti - nei confronti di OLIVETTI, crediti che secondo lui derivavano da situazioni pregresse.

Ciò indusse lo SCOTTI a rivolgersi a me, che avevo rivestito quell'incarico per molti anni e perciò avevo maggiore esperienza, affinché io gestissi quel difficile rapporto.

Fui perciò contattato da questo SENATORE PUTIGNANO, che venne nel mio ufficio, ritengo verso la fine del 1991.

Il Senatore, nel corso di quell'incontro, facendo leva sulla sua influenza in relazione alle decisioni sulla legge dei

registratori di cassa per ambulanti, fece una richiesta di finanziamento.

Quest'ultima si concretizzò in un versamento di 500 milioni circa che venne effettuato estero su estero su un conto che mi fu dallo stesso Senatore indicato.

Tale conto era il Nr. 562090, della UNION BANK di GINEVRA... Come nelle altre occasioni che ho già descritto, chiesi l'autorizzazione all'ing. DE BENEDETTI prima di dare le indicazioni per l'operazione alla direzione finanziaria.

A quanto sopra ho raccontato desidero aggiungere, a titolo di precisazione, che il Senatore PUTIGNANO mi disse con estrema chiarezza di essere molto vicino all'allora Ministro delle Finanze RINO FORMICA, e di essere perciò in grado di esercitare una notevole influenza "non solo in senso positivo" sull'iter di approvazione del provvedimento legislativo...>>.

Armando SCOTTI ha confermato quanto riferito dal CHERUBINI, dichiarando (int. 18.5.1992):

<<Debbo riferire , altresì, di un incontro che ebbi nei primi mesi del 1991 con il Senatore Nicola PUTIGNANO, che peraltro non conoscevo. Ricordo che il Senatore venne un giorno nel mio ufficio di roma in Piazza di Spagna, dove esauriti i convenevoli di presentazione, dopo pochi minuti, il Senatore mi aggredì verbalmente vantando, a suo dire, un credito da parte dell'OLIVETTI su presunti precedenti

impegni. Gli risposi, come era ovvio, che nulla di tutto ciò mi risultava e di fronte ad un atteggiamento acceso del mio interlocutore, gli manifestai il mio totale imbarazzo, aggiungendo che nel caso di una prosecuzione della conversazione su tali toni, mi sarei trovato costretto ad interrompere l'incontro. Nel prosieguo del colloquio il Senatore PUTIGNANO cessò dal suo comportamento e mi fece il nome di CHERUBINI. A questo punto feci presente al PUTIGNANO che i ruoli del Dottor CHERUBINI e i miei in azienda erano di competenze diverse e che nulla altro avevo da aggiungere in questo senso. Subito dopo misi al corrente telefonicamente il dottor CHERUBINI del contenuto di tale incontro. Mesi dopo, parlando con CHERUBINI, a titolo informativo seppi che il "problema" PUTIGNANO aveva trovato un accomodamento.>>.

Anche Angelo FORNASARI, direttore per l'amministrazione, la finanza ed il controllo del gruppo OLIVETTI, ha fornito riscontro alle affermazioni del CHERUBINI, riferendo che le somme in questione erano state erogate al Sen. PUTIGNANO in data 12.3.1992 sul già citato conto corrente in essere presso la Union Bank of Switz di Ginevra per \$ USA 400.000 pari, al cambio dell'epoca a lire 498.800.000, producendo anche la contabile relativa a tale bonifico.

Le condotte descritte integrano palesemente il delitto di cui agli artt. 7 L. 2 maggio 1974 n. 195 e 4 L. 18

novembre 1981 n. 659, attesa la qualità soggettiva del percipiente.

Infatti i versamenti di denaro sono avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti.

La competenza per tali reati appartiene a questo Ufficio ai sensi degli artt. 6, 8, 12, 15 e 16 del codice di procedura penale, trattandosi di reato in concorso necessario con quello ascritto al CHERUBINI, a sua volta connesso (in quanto inserito in un unico disegno criminoso ex art. 12 lettera b c.p.p.) con altri più gravi di competenza di questa Autorità giudiziaria.

3) Richiesta di autorizzazione a procedere.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, non apparendo manifestamente infondata la notizia di reato, va formulata richiesta di autorizzazione a procedere ed al compimento degli atti di indagine di cui all'art. 343 comma 2 del codice di procedura penale (che comprendendo anche atti a sorpresa non possono essere meglio indicati pena la loro totale inefficacia);

P.Q.M.

visti gli artt. 273, 274, 275, 343, 344 c.p.p.;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica;

CHIEDE


l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli atti di indagine di cui all'art. 343 comma 2 c.p.p. (per i quali ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica si ritenga necessaria espressa autorizzazione) nei confronti del Senatore Nicola PUTIGNANO per il seguente reato:

delitto di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n.195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché nella sua qualità di Senatore riceveva da Giovanni Maria Cherubini della società Olivetti la somma di \$ USA 400.000 pari a lire 498.800.000 erogata senza deliberazione dell'organo sociale competente ed iscrizione a bilancio.

In Italia e all'estero il 12.3.1992.

Si allegano gli atti di cui all'accluso elenco.

Il Procuratore della Repubblica

 Dr Antonio Di Pietro **Sostituto**

Dr Piercamillo Davigo **Sostituto**

Dr Gerardo D'Ambrosio **Aggiunto**

Dr Francesco Saverio Borrelli

